



CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F.I.S.E.

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: C.S.I.) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l’Autorità competente, “Ente pubblico titolare” della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E)

che la FISE è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (come previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l’indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FISE:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF); alla Federazione Horse Ball (FIHB); alla Federation of horses in education and therapy international (HEI); alla International group for equestrian qualification (IGE), alla International mounted games association (IMGA); alla Federation of International polo (Fip),
- è membro fondatore del CONI,
- è l’unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline degli sport equestri.
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,

- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che il C.S.I.:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina degli sport equestri oggetto di Convenzione in n° 14 regioni,
- organizza n° 0 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale; l'attività nella scorsa stagione sportiva si è realizzata a livello territoriale e regionale.
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2021, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 1434
- con riferimento. alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2021, il numero di società affiliate al CSI è di 118 mentre risultano affiliate iscritti al Registro per la disciplina sportiva/specialità oggetto di convenzione è stato pari a n° 74.
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio,
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub I che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

H)

che il C.S.I., in accordo al “REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la F.I.S.E. e il C.S.I (di seguito: le parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina degli Sport Equestri, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva degli Sport Equestri, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FISE che al solo C.S.I. senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati

esclusivamente dalla F.I.S.E.; il C.S.I. può utilizzare i termini “Campionati Italiani C.S.I.” e “Rappresentativa Nazionale del C.S.I.”

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FISE riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Per le specifiche relative all'equipollenza delle qualifiche tecniche, si veda l'appendice 1 del presente documento.

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FISE e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FISE e del C.S.I. per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 8 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° 10 pagine.

Roma, 01/02/2022

Il Centro Sportivo Italiano

La Federazione Italiana degli Sport Equestri

Il Presidente

Il Presidente





ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dal “*Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva*”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, **si ricorda che** le FSN/DSA e gli EPS dovranno congiuntamente definire i limiti dell’esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d’azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte. Si pensi alla cd “*attività sportiva agonistica*”, relativamente alla quale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante “*Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica*”, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare “*attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative*” e “*svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate*” (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare “*attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche*”.

La cooperazione FISE-CSI sarà basata su atti concreti legati alle doppie affiliazioni delle associazioni e dei tesserati.

AFFILIAZIONI

Un’ Associazione affiliata CSI che scelga di affiliarsi anche alla FISE per la prima volta, con affiliazione BASE corrisponde il 50% per il primo anno e viceversa.

Un’ Associazione affiliata CSI ed aderente al Progetto Nazionale Sport Equestri che scelga di affiliarsi anche alla FISE per la prima volta, con affiliazione FULL, qualora abbia i requisiti previsti dai regolamenti FISE, corrisponde il 50% per il primo anno e viceversa.

Alle Associazioni con doppia affiliazione viene concessa l’opportunità di fregiarsi del titolo SCUOLA FEDERALE SPORT EQUESTRI.

TESSERAMENTO

A un tesserato CSI con patente equestre **P2/CSI** al momento del passaggio in FISE, verrà riconosciuto il **Brevetto B di specialità**, senza necessità di maturare ulteriore periodo di anzianità. La documentazione del percorso sportivo del tesserato verrà fornito al Comitato Regionale Fise richiedente dalla Segreteria Sport Equestri CSI.

QUALIFICHE TECNICI

Ai Tecnici del CSI, in possesso di qualsivoglia brevetto B FISE, è consentita l’ammissione diretta all’esame per conseguire la qualifica di Istruttore di Base o Istruttore di Base Club, pagando la prescritta tassa.

ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle “*Disposizioni per l’implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo*”, approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, **si ricorda che** agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all’aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, e non per i livelli superiori. L’adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell’Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l’inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell’accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell’offerta formativa sull’intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell’EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l’Ufficio Organi Collegiali, a cura dell’EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un’ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche¹ inerenti all’acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.

1

Il Modulo è un percorso formativo compiuto e concluso in se stesso. Ha un respiro ampio e una durata di medio periodo. Esso viene scandito e strutturato in Unità Didattiche. L’Unità Didattica è una unità minima di apprendimento, che si compie e si completa solo nel respiro più ampio e complessivo del Modulo ed in collegamento con altre. In genere le Unità Didattiche sono programmate e proposte in ordine sequenziale.

Istruzioni per la compilazione

1	Inserire per esteso la denominazione
2	Inserire l'acronimo/sigla
3	Inserire la denominazione di tutte le Federazioni Internazionali di cui si è membri specificando se presente il riconoscimento diretto del CIO
4	Inserire l'elenco delle discipline sportive di competenza, come riportato nello Statuto approvato dal CONI. Per dette discipline, la FSN deve indicare la fonte normativa (disposizione statutaria o regolamentare) della Federazione Internazionale di cui la FSN è unico membro.
5	Inserire la denominazione delle discipline sportive oggetto della Convenzione oppure quella delle singole specialità cui va riferito l'intero o parti dell'articolato
6	Per adempimenti di legge si intende, ad esempio, il prerequisito del possesso del titolo di maestro di sci ai sensi della legge 8 marzo n.81 del 1991, per accedere ai corsi di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ per le discipline sciistiche.